

Avvertenza: le presenti Disposizioni sono in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

Società per la cartolarizzazione dei crediti. Cancellazione dall'elenco speciale

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, sono state, tra l'altro, ridefinite alcune condizioni al ricorrere delle quali gli intermediari finanziari sono tenuti a iscriversi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.

In base alla nuova disciplina, tra i soggetti tenuti all'iscrizione non figurano più le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 130.

In relazione a ciò, con il presente provvedimento si dispone, in via generale e con effetto dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, la cancellazione delle predette società per la cartolarizzazione dei crediti dall'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB. La cancellazione è disposta d'ufficio; pertanto, nessuna domanda dovrà essere a tal fine inoltrata dalle società per la cartolarizzazione. Le stesse società restano iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 dello stesso Testo unico.

Conseguentemente, cessano di avere applicazione nei confronti delle società per la cartolarizzazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 TUB, e in particolare:

- la Circolare n. 216 del 5.8.1996 e successivi aggiornamenti ("Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale");
- le disposizioni relative alle società per la cartolarizzazione contenute nella comunicazione della Banca d'Italia del 3.11.2003 (1).

Resta fermo che le società per la cartolarizzazione dei crediti sono tenute all'osservanza degli obblighi di segnalazione statistica (2) e in Centrale dei rischi (3), in attuazione

(1) Pubblicata nel *Bollettino di Vigilanza* n. 11 - novembre 2003, pag. 11.

(2) Cfr. Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Parte Seconda; l'obbligo decorre dalle segnalazioni riferite al 30.6.2009.

dell'art. 23, comma 6, del D.M. n. 29/2009 (4). Con l'occasione, si fa presente che al momento le comunicazioni relative all'anagrafe delle operazioni di cartolarizzazione (5) dovranno essere inviate a: Servizio Supervisione sugli intermediari specializzati - Divisione Intermediari ex art. 107 TUB.

Si rammenta, infine, che:

a) in virtù dell'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB trova applicazione nei confronti delle società per la cartolarizzazione dei crediti il Provvedimento del 14 maggio 2009 concernente: le modalità di iscrizione e di cancellazione nell'elenco; la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale; gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, ad eccezione dei moduli AR1 di cui all'art. 11, comma 1 del citato provvedimento(6);

b) per effetto delle innovazioni normative intervenute, le società per la cartolarizzazione non saranno più tenute a inviare alla Banca d'Italia il bilancio di esercizio, le informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione (descrizione preliminare all'avvio dell'operazione, *offering circular, investors' report*). Le stesse società dovranno, invece, continuare a trasmettere le segnalazioni relative all'archivio elettronico degli Organi sociali (Or.So.).

Roma, 25 settembre 2009

IL GOVERNATORE
Mario Draghi

(3) Cfr. Circolare n. 139 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi"; l'obbligo decorre dalle segnalazioni riferite al 30.4.2009.

(4) Le segnalazioni devono essere inviate anche dalle società per la cartolarizzazione dei crediti che avviano l'operatività senza essere iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regime segnaletico di cui al Regolamento UE n. 24/2009 dovranno essere utilizzati i moduli relativi all'anagrafe delle operazioni di cartolarizzazione di cui all' "Allegato A" della Circolare n. 217, Parte Seconda.

(5) Cfr. Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

(6) Le società per la cartolarizzazione, in quanto tenute transitoriamente a effettuare le segnalazioni di cui alla Circ. 217, sono esentate dal produrre le segnalazioni statistiche di cui alla Circ. 273 del 5.1.09 (richieste, ai sensi dell'art. 106, comma 6 del TUB, agli intermediari iscritti nell'elenco generale).